

Le finalità rieducative della pena tra riparazione del torto commesso e apprendimento significativo dei fondamenti culturali ed educativi del “vivere civile”

di

Luca Buscema*

Sommario: 1. Brevi note introduttive in tema di diritti fondamentali (e doveri inderogabili) dei detenuti. 2. Giustizia riparativa ed esecuzione (rieducativa) della pena: l’emancipazione del reo dal torto commesso. 3. L’apprendimento significativo dei fondamenti culturali del “vivere civile” in funzione rieducativa e risocializzante del reo.

1. Brevi note introduttive in tema di diritti fondamentali (e doveri inderogabili) dei detenuti

Il tema della titolarità (e della garanzia di effettività) dei diritti fondamentali declinati in favore degli individui sottoposti a misure restrittive della libertà personale, applicate mediante la detenzione all’interno degli istituti di pena, è divenuto, nel tempo, come noto, oggetto di ampio ed approfondito dibattito promosso sia in ambito scientifico, sia in seno alla società civile.

Dal serrato confronto critico maturato, sviluppato in ossequio al dettato costituzionale ed ai valori di fondo in esso tracciati, è emerso un forte impulso rivolto nella direzione della affermazione e del progressivo consolidamento del convincimento secondo il quale, pur se reclusi, i detenuti debbano essere destinatari di un trattamento complessivamente rispettoso, quantomeno, in senso minimo, della dignità della persona, espressione non solamente, in negativo, del

* Professore di II fascia di Diritto costituzionale e pubblico - Università di Messina.

divieto di applicazione di sanzioni inumane e/o degradanti¹, bensì, in termini proattivi, del riconoscimento di molteplici posizioni di libertà non certo “cartolari”, ma effettive e tangibili¹.

Complesso ed articolato è il catalogo di diritti inviolabili ascrivibili in capo a coloro che siano ristretti entro le mura carcerarie², troppo spesso ancora “enormi contenitori di marginalità”³, «luogo di programmata degradazione degli esseri umani che vi sono costretti»⁴; tra questi, al di là del “tradizionale” diritto alla salute e, più in generale, del (*lato sensu* inteso) diritto alla conduzione di una “vita carceraria” dignitosa⁵, spiccano, in chiave rieducativa, certamente, il diritto al lavoro⁶ e, in ragione di un significato ancor più profondo di “cura dei rapporti umani” volta ad impedire l’abbruttimento emotivo⁷, la garanzia del mantenimento delle relazioni affettive⁸, ivi compresa, ovviamente con preminente riguardo

¹ Si pensi, ad esempio, alle note vicende che hanno riguardato, in un recente passato, le particolari condizioni di detenzione - cui sono stati sottoposti i detenuti ritenuti (anche solo potenzialmente) sodali a organizzazioni di matrice terroristica/eversiva - conseguenti ai fatti dell’11 settembre. In tema, v., *ex multis*: D. TOSINI, *Problemi costituzionali dell’antiterrorismo successivo al 2001: un’analisi socio-giuridica della detenzione di Guantánamo*, in *Sociologia del diritto*, 2016, 1, 29 ss.; P. CIARDIELLO, *Rispetto dei diritti umani in carcere. Dalle mele marce ai cattivi cestini*, in *Questione giustizia*, 2012, 4, 32.

¹ Sul punto, v. G. FORTI, *Dignità umana e persone soggette all’esecuzione penale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, 2, 237 ss.; G. M. FLICK, *I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale*, in *DeS*, 2012, 1, 187 ss.

² Cfr., *ex multis*: M. RUOTOLO, *La libertà della persona in stato di detenzione*, in *Osservatorio Aic*, 2021, 6, 253 ss.; ID, *Tra integrazione e maieutica: corte costituzionale e diritti dei detenuti*, in *Rivista Aic*, 2016, 3, 1 ss.; ID, *Dignità e carcere*, Napoli, 2011; ID, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, 2002.; F. VIOLA, *I diritti in carcere*, in *Rivista Aic*, 2014, 2, 1 ss.

³ In tema, v. P. FARAGUNA, M. GIALUZ, *Il carcere e la promessa tradita della Costituente*, in *Il Mulino*, 2012, 6, 996.

⁴ Così S. ANASTASIA, *Carcere, populismo penale e tutela dei diritti*, in *Dem. e dir.*, 2011, 3-4, 161.

⁵ Sul punto, in senso critico, v., *ex plurimis*: M. BORTOLATO, *La tutela dei diritti dei detenuti: le armi spuntate della magistratura di sorveglianza*, in *Questione giustizia*, 2010, 5, 45 ss.

⁶ Si pensi, ad esempio, alla virtuosa esperienza maturata all’interno della colonia penale agricola insistente sull’isola di Gorgona, soprannominata «l’isola dei diritti», sperimentazione “visionaria”, rifugio dal dramma della detenzione e modello di attuazione di concrete iniziative rieducative e risocializzanti promosse attraverso l’impegno lavorativo dei detenuti. In tema, per una compiuta ricostruzione, v. C. MAZZERBO, G. CATALANO, *Ne vale la pena. Gorgona, una storia di detenzione, lavoro e riscatto*, Roma, 2023.

⁷ Cfr. I. ACOCELLA, G. PASTORE, *La cura delle relazioni in carcere e nonostante il carcere: significati e pratiche nel contesto penitenziario toscano*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2020, 3, 539 ss.

⁸ In tema, di recente, v., *ex multis*: A. PIROZZOLI, *La dignità umana e il diritto all’affettività del detenuto*, in questa *Rivista*, Studi 2024/II, 747 ss.; V. VALENTI, *Il diritto all’affettività-sessualità in carcere e la sentenza n. 10 del 2024. Cronistoria di una rivoluzione, costituzionalmente orientata, che non*

riservato al superiore interesse del minore, la (strenua) salvaguardia del rapporto di genitorialità⁹.

Al contempo, pur non disconoscendone, in sostanza, i relativi contenuti, sovente accade che le (relative) modalità di fruizione e godimento di siffatti diritti siano, di necessità, conformate alle particolari condizioni proprie, appunto, del regime carcerario¹⁰.

Contesto nell'ambito del quale, in verità, non vigono solo regole formali ma un «"ordine informale", che si sviluppa all'interno di ogni "micro-sistema sociale" quale è il carcere, in cui interagiscono individui che provengono da contesti sociali e culturali diversi, che hanno alle spalle storie diverse e che ricoprono - all'interno del micro sistema - ruoli diversi»¹¹.

Accade, altresì, che, in talune occasioni, pur essendo solennemente proclamate, alcune libertà siano, nei fatti, compromesse e, allo scopo di ripristinarne

attende più di essere compiuta, in questa Rivista, Studi 2024/I, 345 ss.; P. VERONESI, L'amore ai tempi delle catene: affettività e carcere secondo la sentenza n.10 del 2024, in Nomos, 2024, 1 ss.; M. PATTARO, Fenomenologia di un diritto: l'affettività in carcere, in Federalismi, 2024, 16, 136 ss.; I. GIUGNI, Affettività in carcere. Note in attesa dell'attuazione di Corte cost., sentenza n. 10 del 2024, in Osservatorio Aic, 2024, 4, 286 ss.; ID, Diritto all'affettività delle persone detenute: la Corte costituzionale apre ai colloqui intimi in carcere, 2024, in www.sistemapenale.it/it/scheda/giugni-diritto-alla-fettivita-delle-persone-detenute-la-corte-costituzionale-apre-ai-colloqui-intimi-in-carcere; F. CIMINO, Il diritto all'affettività ristretta. A quasi un anno dalla pronuncia della Corte Costituzionale in materia di colloqui intimi, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 12.

⁹ Cfr. A. REHO, L. FRUGGERI, *Genitorialità in carcere: le strategie di mantenimento del rapporto coi figli attraverso le narrazioni di padri detenuti*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, 2018, 1, 47 ss.; T. MONTECCHIARI, *Bambini senza sbarre: la tutela dei minori figli di genitori detenuti*, in *Minorigiustizia*, 2018, 1, 107 ss.; R. PREGLIASCO, E. VAGNOLI, *La ricerca sui minori in visita al carcere condotta dall'Istituto degli Innocenti di Firenze: uno studio sulle garanzie di tutela dei bambini e degli adolescenti figli di detenuti che si recano a colloquio negli istituti penitenziari della Toscana*, in *Minorigiustizia*, 2016, 4, 54 ss.; V. IORI, *La genitorialità in carcere*, in *Minorigiustizia*, 2014, 3, 76 ss.; E. TOMASELLI, *La Carta dei figli dei genitori detenuti*, in *Minorigiustizia*, 2014, 3, 175 s.; A. AUGELLI, *Il diritto agli affetti in carcere: creare spazi di incontro e di narrazione*, in *Minorigiustizia*, 2012, 3, 204 ss.

¹⁰ Si pensi, ad esempio, *inter alia*, al delicato tema del rapporto intercorrente tra esercizio della libertà di culto e processi di "radicalizzazione" che, sovente, "sconfessano" le finalità propriamente rieducative della pena. Sul punto, v. D. MILANI, *Liberi di credere (?) tra proselitismo e fondamentalismo negli istituti di pena*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2019, 2, 251 ss.

¹¹ Così e per un approfondimento v. A. R. FAVRETTO, D. SCARCELLI, C. SCIVOLETTO, *Carriere morali e costruzione di identità nel carcere minorile: un'ipotesi di ricerca*, in *Minorigiustizia*, 2010, 1, 217 ss. In tema, v. anche F. VIANELLO, *Norme, codici e condotte: la cultura del penitenziario. Gli attori sociali di fronte alla criticità dell'ambiente carcerario*, in *Sociologia del diritto*, 2018, 3, 67 ss.

l'effettività, si dimostri indispensabile pretendere la loro salvaguardia in sede giudiziaria, anche sovranazionale¹².

La potestà punitiva dello Stato, difatti, lungi dall'essere sorretta da finalità di vendetta o ritorsione, ovvero dal dover rispondere alle (contingenti) istanze di difesa sociale talvolta legate ad una distorta concezione del diritto penale (del nemico, qualunque esso sia)¹³, va certamente incardinata nell'ambito di una cornice

¹² Circa il tema, ad esempio, del sovraffollamento carcerario, v., *ex multis*: M. MARCHEGANI, *Emergenza carceri e sistema di tutela dei diritti umani*, in *Prisma Economia Società Lavoro*, 2015, 3, 161 ss.; E. FRONTONI, *Il sovraffollamento carcerario tra Corte EDU e Corte costituzionale*, in *Federalismi*, 2014, 9, 1 ss.; L. UCCELLO BARRETTA, *Il sovraffollamento carcerario tra protezione dei diritti fondamentali e discrezionalità legislativa*, in *Osservatorio Aic*, 2014, 1 ss.; G. SALVI, «La Costituzione non permette questo torto»: *La Corte suprema degli Stati Uniti e il sovraffollamento carcerario*, in *Questione giustizia*, 2011, 6, 205 ss.; F. ROMANA GIRARDI, *Sovraffollamento delle carceri e tutela dei diritti umani alla luce di una recente pronuncia della Corte EDU*, in *Federalismi*, 2009, 2, 1 ss.; M. BORTOLATO, *Sovraffollamento carcerario e trattamenti disumani o degradanti*, in *Questione giustizia*, 2009, 5, 111 ss. Per una prospettiva sociologica, v. M. GARRO, G. ALBANESE, S. FRAGALI, S. ROTONDI, *Il sistema penitenziario italiano dopo la condanna CEDU. L'opinione dei detenuti*, in *Psicologia di Comunità*, 2017, 2, 73 ss. Circa il perdurare di "drammatiche" condizioni di detenzione pur al cospetto di (inascoltate) reiterate istanze di tutela, v. da ultimo, il documento che il Direttivo dell'Associazione italiana costituzionalisti ha deciso di sottoscrivere il 20.06.2024 in comune con l'Associazione italiana dei professori di Diritto penale e con l'Associazione tra gli studiosi del processo penale "G. Pisapia", rinvenibile in https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/notizieAIC/Documento_sul_sovraffollamento_dell_e_carceri_20_giugno_2024.pdf. In ordine, poi, all'opportunità di promuovere una configurazione delle strutture carcerarie di modo da consentire ai detenuti - e a chi su di loro vigili - di vivere una diversa quotidianità "in cui si arrivi a un'autonomia di azione, pur controllata", v. M. SANTANGELO, *Progettare il carcere*, Napoli, 2020.

¹³ Cfr., *ex multis*: A. PAGLIARO, "Diritto penale del nemico": una costruzione illogica e pericolosa, in *Cass. pen.*, 2010, 2460 ss.; F. ZUMPANI, *Critica del diritto penale del nemico e tutela dei diritti umani*, in *Diritto e questioni Pubbliche*, n. 10/2010, 525 ss.; S. BONINI, *Lotta alla criminalità organizzata e terroristica, garanzia dell'individuo, garanzia della collettività: riflessioni schematiche*, in *Cass. pen.*, 2009, 05, 2216 ss.; R. BARTOLI, *Lotta al terrorismo internazionale: tra diritto penale del nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto*, Torino, 2008; G. FIANDACA, *Quale specialità per il diritto penale militare?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, 03, 1064 s.; A. GAMBERINI, R. ORLANDI (a cura di), *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Bologna, 2007; F. MANTOVANI, *Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell'amico, il nemico del diritto penale e l'amico del diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, 470 ss.; F. PALAZZO, *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali*, in *Questione giustizia*, 2006, 666 ss.; G. INSOLERA, *Terrorismo internazionale tra delitto politico e diritto penale del nemico*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 895 ss.; L. FERRAJOLI, *Il «diritto penale del nemico» e la dissoluzione del diritto penale*, in *Questione giustizia*, 2006, 797 ss.; D. PULITANÒ, *Lo sfaldamento del sistema penale e l'ottica amico-nemico*, in *Questione giustizia*, 2006, 740 ss.; F. VIGANÒ, *Terrorismo, guerra, sistema penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2006, 658 ss.; G. JAKOBS, M. CANCIO MELIÁ, *Derecho penal del enemigo*, Madrid, 2003; A. D. APONTE, *Derecho penal de enemigo vs. derecho penal de ciudadano. El derecho penal de emergencia en Colombia: entre la paz y la guerra*, in R. DE GIORGI (a cura di), *Il diritto e la differenza. Scritti in onore di Alessandro Baratta, I vol.*, Lecce, 2002, 235 ss.

valoriale irrettrabile, espressione del livello di civiltà (giuridica) consacrata entro le coordinate assiologiche proprie della Costituzione repubblicana¹⁴.

Di conseguenza, il modello di disciplina volto a regolamentare le modalità di esecuzione delle misure restrittive (anche temporanee e non definitive) della libertà personale va conformato al rispetto di ineludibili garanzie, formali e sostanziali, che consentano di apprezzare la “vitalità” del principio di umanità¹⁵ declinato anche in favore di chi, con la propria disdicevole e aberrante condotta, lo abbia, per primo, tristemente disconosciuto¹⁶.

Il raggiungimento di un così ragguardevole traguardo di civiltà, pur se ottenuto faticosamente, rende, in verità, una collettività politica più forte, maggiormente consapevole della inderogabilità degli ideali di fondo sui quali essa stessa si identifica e riconosce, capace di esprimere un condiviso sentimento di orgoglio correlato alla dimostrazione di aver saputo superare il (pur umanamente comprensibile) “naturale” istinto primordiale di rivalsa, suscettivo di essere soddisfatto mediante il ricorso alla “pena primitiva”, nei confronti di chi abbia commesso riprovevoli reati e procurato gratuita afflizione e sofferenza¹⁷.

Assicurare l’intangibilità dei diritti fondamentali anche nei confronti di chi li abbia mortificati a causa del proprio biasimevole comportamento diviene, per tale via, cioè, strumento di garanzia della primazia dei valori fondanti una società democratica che, per mantenere condizioni di libera e pacifica convivenza tra i

¹⁴ Circa il delicato equilibrio intercorrente tra diritti e pena nell’ordinamento giuridico costituzionale alla luce del complesso sistema di garanzie penali e processuali capaci di offrire una tutela di beni e diritti fondamentali e di ridurre la componente di violenza istituzionale propria di ogni politica di selezione della criminalità, v. A.A. NOVELLINO, *La legge del più debole. La pena e il paradigma del diritto penale minimo*, in *Dirittifondamentali.it*, 2024, 1, 413 ss.

¹⁵ Cfr. F. SEVERA, *Amministrare il carcere secondo Costituzione: oltre l’effettività rinnegante della normativa penitenziaria*, in *Federalismi*, 2024, 15, 144 ss.; P. BUFFA, *L’umanizzazione del carcere. Alcune riflessioni su una sfida organizzativa al management penitenziario*, in *Dem. e dir.*, 2014, 3, 143 ss.

¹⁶ Circa il superamento dell’ideologia incentrata sull’identificazione soggettiva dell’autore di reato con il suo crimine, posta all’origine del paradigma paranoico-securitario, in vista di una diversa prospettiva tesa al riconoscimento dei diritti fondamentali dei detenuti, v. S. ANASTASIA, *I paradigmi dell’identità deviante e la nuova giurisprudenza sui diritti umani dei detenuti*, in *Ragion pratica*, 2015, 2, 481 ss.

¹⁷ In tema, v. R. DE MARIA, *“Istituzione totale” carcere e salute. Il detenuto come “disabile sociale”*, in *Rivista trim. di Scienza dell’Amministrazione*, 2015, 4, 5 ss.

consociati, non deve ricorrere all'ingiusto (ed ingiustificato) "tormento del reo" e non deve certamente vestire i panni di "carceriere"¹⁸, bensì proteggere la comunità mediante l'applicazione di sanzioni sì sorrette dall'effettività (e congruità) della pena senza, però, disattendere mai il principio di umanità¹⁹.

Auspicabili e ben accette si stagliano, in questa direzione, le riflessioni e le iniziative indirizzate verso l'edificazione di un sistema punitivo che, anche in chiave esecutiva, non sia mai dimentico dell'inviolabilità della dignità della persona e dei correlati diritti fondamentali²⁰.

Al contempo, però, ritenuto pacifico che la dignità costituisca un innato ed ineliminabile tratto caratteristico dell'essere umano²¹, tale a prescindere da ogni possibile giudizio di "meritevolezza"²² - ancorché, sovente, calpestata nella pratica²³ - in verità, per assicurarne l'effettività, in capo a ciascuno dovrebbero essere ricondotti specifici doveri di solidarietà²⁴, contraltare indefettibile di ogni diritto inviolabile²⁵, "paladini della socievolezza umana"²⁶, il cui adempimento

¹⁸ Per un approfondimento storico e filosofico sulle origini del carcere in Europa e la sua funzione, analizzato il rapporto tra violenza, corpo, sanzione in chiave antropologica, allo scopo di chiarificare il ruolo della pena in un sistema penale garantista e individuare criteri e metodi per la composizione non violenta dei conflitti sociali, v. A.A. NOVELLINO, *Osservazioni sul carcere. Per il contenimento della violenza punitiva*, in *Dirittifondamentali.it*, 2022, 1, 247 ss.

¹⁹ Si interroga compiutamente sul "senso della pena", M. RUOTOLO, *Riflettendo sul senso della pena e sui diritti dei detenuti*, in *Ragion pratica*, 2014, 2, 455 ss. Sul punto, v. anche M. CASSANO, *La pena. Un perenne interrogativo*, in *Psiche*, 2022, 1, 253 ss.

²⁰ In tema, v. G. SILVESTRI, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, in *Diritto pubblico*, 2014, 1, 3 ss.

²¹ Cfr., *ex multis*: L. VIOLINI, *La dignità umana al centro: oggettività e soggettività di un principio in una sentenza della Corte Costituzionale (sent. 141 del 2019)*, in *Dirittifondamentali.it*, 2021, 1, 444 ss.; G. P. DOLSO (a cura di), *Dignità, eguaglianza e Costituzione*, Trieste, 2019; A. RUGGERI *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi)*, in *Consulta online*, 2018, 2, 392 ss.; G.M. FLICK, *Elogio della dignità (se non ora, quando?)*, in *Rivista Aic*, 2014, 4, 1 ss.; G. MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *Politica del diritto*, 2011, 1, 45 ss.; E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli, 2008.

²² Invero, «la dignità appartiene a chiunque senza riguardo alla sua posizione sociale, per la comune umanità di ogni essere umano». Così M. OSTINELI, *Onore e dignità*, in *Teoria politica*, 2000, 1, 109. In tema, v. anche F. RIGOTTI, *Onore e democrazia*, in *Teoria politica*, 2000, 1, 104.

²³ In tema, v. E. VITALE, *Rawls e il «diritto dei popoli»*, in *Teoria politica*, 2003, 2-3, 287.

²⁴ Cfr. F. POLACCHINI, *Il dovere di difesa della Patria*, in *Dir. Cost.*, 2019, 2, 58.

²⁵ Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, Torino 2016, 87. In tema di vincoli di corrispondenza tra diritti e doveri, v., anche C. DE FIORES, *La memoria dell'avvenire. Le democrazie costituzionali di fronte alle sfide del futuro*, in *Pol. Dir.*, 2024, 3, 430 ss.

²⁶ Cfr. D. PAGANO, *Morale collettiva e diritti umani*, in *Dem. e Dir.*, 2017, 3, 118.

diviene garanzia della perpetuazione, nel tempo, dell'intangibilità proprio della dignità, loro presupposto assiologico²⁷.

«Questa è l'idea fondante della Repubblica, di una Costituzione viva, che si inverte ogni giorno nei comportamenti, nelle scelte, nell'assunzione di responsabilità dei suoi cittadini»²⁸.

Per tale via, non può essere sottaciuto come debba sì certamente essere riconosciuta in favore dei detenuti la titolarità e l'intangibilità di molteplici diritti fondamentali, accompagnati, però, pure dalla "pretesa" dell'adempimento di specifici doveri di solidarietà che, nel caso di individui sottoposti a restrizione della libertà personale, possono assumere una particolare e significativa consistenza, tributando una novella chiave di lettura alla finalità rieducativa della pena²⁹ attraverso, in particolare, una ridefinizione dei contenuti della riparazione al torto commesso, all'esito, peraltro, di una convinta assimilazione di principi ispiratori di una condotta davvero rispettosa dei valori di libera, pacifica e civile convivenza³⁰.

2. Giustizia riparativa ed esecuzione (rieducativa) della pena: l'emancipazione del reo dal torto commesso

In seno ad una concezione tradizionale del diritto penale, nell'ambito di un modello assiologico d'incriminazione di quelle sole condotte capaci di (effettivamente e concretamente) pregiudicare le condizioni di libera e pacifica convivenza tra i consociati, ovvero di esporre a pericolo beni giuridici fondamentali, la "meritevolezza" ed il "bisogno" di pena, pur operando su piani

²⁷ Cfr. G. TARANTINO, *Profili di responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2022, 36 s.

²⁸ Cfr. *Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia per la Festa della Repubblica*, 02.06.2021.

²⁹ In tema di tentativi di coniugare la pretesa punitiva con l'istanza rieducativa propria della c.d. "sanzione educativa", v. A. MANCANIELLO, F. MELLINA BARES, F. SANTAMARIA, *Sanzione (del carcere) ed educazione: una conciliazione (im)possibile?*, in *Minorigiustizia*, 2013, 1, 179 ss.

³⁰ Invero, «nell'epoca del pluralismo la comunanza non è più costituita da doveri comunemente accettati, ma dal dover tradurre i propri progetti di vita e i propri desideri nel linguaggio condiviso dei diritti. In questo senso anche i diritti sono regole sociali a cui sottomettersi. Ognuno è libero di scegliere il piano di vita che preferisce, ma non può chiedere che gli altri lo riconoscano senza accettare un discorso comune, che ha per suo presupposto la determinazione delle forme fondamentali del bene». Così F. VIOLA, *Metaetica dei diritti*, in F. VIOLA (a cura di), *Etica e Metaetica dei diritti umani*, Torino, 2020, 156.

diversi, ancorché, tra di loro, complementari, assurgono a fattori decisivi nella definizione delle politiche criminali storicamente determinate³¹.

Da un lato, spicca l'attitudine stigmatizzante (propria della "naturale" funzione retributiva) della pena comminata per il male commesso; al contempo, in chiave preventiva, nella duplice accezione di prevenzione generale e speciale, la sanzione penale va apprezzata quale mezzo volto a "sterilizzare", *pro futuro*, mediante la minaccia e la concreta irrogazione della pena, il pericolo di reiterazione di "offese" consimili a quelle oggetto di punizione³².

Siffatto usuale approccio ermeneutico, arricchito, nel tempo, dalla auspicabile finalità rieducativa del reo, propria di un assetto politico/costituzionale incentrato sull'esigenza di promuovere, anche nei confronti di chi "abbia commesso degli errori", la condivisione dei valori di civiltà giuridica tipici di una comunità evoluta³³, va altresì incoraggiato, in verità, anche alla luce di un rinnovato "volto" della potestà punitiva dello Stato che persegua l'obiettivo, entro ragionevoli limiti, di compulsare il ricorso a modelli di giustizia (criminale) riparativa³⁴.

³¹ Cfr. G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2013, 04, 1658 ss.

³² Per una disamina dei tratti caratteristici della sanzione penale a partire dalla logica dell'esclusione nella giustizia penale tradizionale sino a giungere al progressivo superamento del paradigma delitto-castigo, v. F. ORIANA, *La riparazione nel sistema penale tra incertezze e ambiguità*, in E. MARCHESE, (cur.), *Interdisciplinarietà della ricerca giuridica: benefici e prospettive*, Genova, 2020, 239 ss.

³³ Per una ricostruzione delle perplessità correlate all'"ambigua costituzionalizzazione della rieducazione", v. M. PIFFERI, *La penalistica del dopoguerra e le sfide della Costituzione repubblicana. Qualche considerazione sul problema del metodo e il fine della pena*, in *Giornale di storia costituzionale*, 2023, 218 ss.

³⁴ Cfr., *ex multis*: A. ONGARO, P. PATRIZI, *Mediare i conflitti o disfare le ingiustizie?*, in *Minorigiustizia*, 2023 3, 121 ss.; P. PATRIZI, *La giustizia riparativa: per disfare ingiustizia*, in *Minorigiustizia*, 2022, 4, 17 ss.; A. BORGHINI, C. GALAVOTTI, *L'applicazione della giustizia riparativa nel penitenziario italiano. Tra prospettive di sviluppo e resistenze culturali*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2020, 3, 583 ss.; G. FORNASARI, E. MATTEVI (a cura di), *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, Trento, 2019; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, Napoli, 2017; L. EUSEBI (a cura di), *Una giustizia diversa: il modello riparativo e la questione penale*, Milano, 2015; M. P. GIUFFRIDA, *Giustizia riparativa e mediazione penale. Un percorso sperimentale fra trattamento e responsabilizzazione del condannato*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2013, 3, 491 ss.; F. REGGIO, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, Milano, 2010; G. FIANDACA, C. VISCONTI (a cura di), *Punire mediare riconciliare: dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, Torino, 2009; G. MANNOZZI, F. RUGGIERI (a cura di), *Pena, riparazione e riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo millennio*, Varese, 2007; G. COSI, *Invece di giudicare. Scritti sulla mediazione*, Milano, 2007; I. MARCHETTI, C. MAZZUCATO, *La pena in castigo*:

Nel disciplinare i contenuti propri dei diversi istituti, sostanziali e processuali, ascrivibili all'ordinamento penale alla luce del doveroso riconoscimento dei diritti della vittima del reato³⁵, in special modo se debole o vulnerabile³⁶, affinché non sia più dimenticata³⁷ ma ricollocata al centro dell'attenzione³⁸ mediante una effettiva rivalutazione del ruolo della persona offesa³⁹, «restituendo ad essa e all'autore del crimine la gestione della controversia»⁴⁰, matura l'orientamento volto a ripensare la giustizia criminale in senso inclusivo⁴¹, proprio del modello di *restorative justice*⁴², di matrice anglosassone⁴³, che, inteso «quale paradigma comunicativo di

un'analisi critica su regole e sanzioni, Milano, 2006; G. MANNOZZI, *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, Milano, 2004; G. COSI, M.A. FODDAI (a cura di), *Lo spazio della mediazione*, Milano 2003; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003.

³⁵ Cfr. L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2013, 04, 1760 ss. Sottolinea Y. PARZIALE, *Il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. il caso dei minori*, in *Cass. pen.*, 2020, 5, 2142, che «mentre la dottrina penalistica, in un'ottica strettamente tecnico-giuridica, individua la vittima del reato nel titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice violata, la dottrina criminologica-vittimologica pone l'accento sulla persona su cui incide direttamente la condotta criminosa, che può essere o meno titolare del suddetto bene».

³⁶ Sul punto, v. M. VENTUROLI, *La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria "a geometria variabile" del diritto penale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2018, 2, 553 ss.; G. ZARA, *La psicologia della «vittima ideale» e della «vittima reale». Essere vittime e diventare vittime di reato*, in *Riv. it. med. leg.*, 2018, 2, 615 ss.

³⁷ Cfr. A. PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2010, 41.

³⁸ Cfr. F.B. GIUNTA, *Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale*, in *Crit. dir.*, 2007, 91 ss.

³⁹ Cfr. G. TRAMONTANO, *Intorno all'idea di giustizia riparativa*, in *Minorigiustizia*, 2016, 1, 18.

⁴⁰ Così M. CAGOSSI, *Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, 155.

⁴¹ Invero, secondo R. BRACALENTI, C. I. SANTONICO FERRER, *Vittime, responsabilità sociale e giustizia riparativa*, in *Minorigiustizia*, 2016, 1, 126, «la *Restorative Justice* in Italia ha certamente contribuito ad un ripensamento del concetto di pena ed alla critica alla dimensione afflittiva e retributiva del sistema di giustizia, ma ha fallito nel sollecitare una maggiore attenzione alla specifica sofferenza della vittima ed al suo bisogno di riconoscimento in quanto soggetto vulnerabile, nel sistema di giustizia e nella società».

⁴² Circa l'influenza del diritto internazionale e, in chiave comparata, delle esperienze maturate in seno ad altri ordinamenti giuridici rispetto ai dibattiti insorti ed alle scelte di politica criminale adottate in tema di giustizia riparativa all'interno dello Stato italiano, v. M. KILCHLING, L. PARLATO, *Nuove prospettive per la restorative justice in seguito alla direttiva sulla vittima: verso un "diritto alla mediazione"? Germania e Italia a confronto*, in *Cass. pen.*, 2015, 11, 4188 ss.

⁴³ Per una compiuta ricerca delle origini remote del termine «giustizia riparativa», v. G. MANNOZZI, *Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico*

stabilizzazione sociale, dovrebbe offrire dunque risposte alternative alla pena in senso tradizionale orientate alle aspettative delle vittime»⁴⁴.

Incentrata sui concetti di restituzione e compensazione (in favore delle vittime principali del reato ed anche della comunità sociale comunque potenzialmente offesa dalla condotta criminosa perpetrata), nonché di rieducazione e riabilitazione del reo, all'esito dell'instaurazione di un dialogo tra la collettività ed il soggetto attivo del reato, onde rafforzare il processo di comprensione del disvalore del comportamento tenuto, l'idea di giustizia riparativa presuppone, solitamente, un processo di condivisione che vede protagonisti tutti i soggetti a vario titolo coinvolti (reo, vittima principale e comunità) e si fonda su di un complesso insieme di fattori tra di loro strettamente interconnessi⁴⁵: «il riconoscimento del torto tramite la discussione di quanto accaduto, ove si realizzano i principi dell'ascolto e del riconoscimento dell'altro; la condivisione e comprensione degli effetti distruttivi causati dal reato tramite l'espressione dei sentimenti, in particolare empatia e vergogna; l'accordo sulle modalità di riparazione e l'impegno concernente i comportamenti futuri»⁴⁶.

Si tratta, cioè, di «un paradigma basato sulla collaborazione attiva tra i tre soggetti individuati (vittima, reo, comunità): costituisce un'opportunità, per la vittima, per ottenere una riparazione, recuperare un senso di sicurezza e poter andare avanti; per il reo, per comprendere le cause e gli effetti dei propri comportamenti e

del termine «giustizia riparativa» e delle sue origini storico-giuridiche e linguistiche, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, 01, 137 ss. Circa una ricognizione relativa all'esperienza già maturata, in passato, in ambito europeo, v. K. LAUWAERT, I. AERTSEN, *Restorative Justice and Criminal Justice Systems in Europe*, in *Minorigiustizia*, 2016, 1, 24 ss.

⁴⁴ Cfr. L. CORNACCHIA, *Vittime*, cit, 1773.

⁴⁵ Circa le peculiarità del modello di giustizia riparativa applicato al diritto penale minorile, v. L. EUSEBI, *Sviluppi normativi per una giustizia riparativa*, in *Minorigiustizia*, 2016, 1, 33 ss.; E. CADAMURO, *L'accompagnamento educativo nei percorsi mediativi e riparativi prima dell'irrelevanza del fatto*, in *Minorigiustizia*, 2013, 1, 153 ss.; T. CARLONE, S. VEZZADINI, *Le vittime minorenni nella messa alla prova. Quali percorsi riparativi?*, in *Minorigiustizia*, 2013, 1, 163 ss.; A. ABRUZZESE, *La risposta "mite" della mediazione nel processo penale del Tribunale per i minorenni di Bari*, in *Minorigiustizia*, 2010, 1, 85 ss. Più in generale, per una disamina delle finalità educative nel sistema penale minorile italiano, v. L. MAGLI, *Verso il nuovo ordinamento penitenziario: le esigenze educative dei condannati minorenni*, in *Minorigiustizia*, 2018, 1, 38 ss.

⁴⁶ Così E. MILITELLO, *Giustizia riparativa, conflitti sociali e "hate incidents". Come la restorative justice può contribuire a diminuire i crimini d'odio*, in *Cass. pen.*, 2019, 4, 1695 ss.

assumersi le proprie responsabilità; per la comunità, per prevenire la commissione di reati, indagarne le cause ultime e promuovere il benessere e il senso di sicurezza collettivo»⁴⁷.

Per tale via, si perseguono finalità potenzialmente estranee ad una logica di tipo retributivo della pena, in favore di più marcati obiettivi di riparazione del torto subito (e di rieducazione del reo)⁴⁸ mediante la chiara assunzione di responsabilità e la comprensione sia del disvalore del comportamento assunto, sia del complesso dei bisogni e delle sofferenze riconducibili, *prima facie*, alla vittima della condotta criminosa⁴⁹.

Ciò, per il tramite dell'instaurazione di una relazione sociale tra "vittima e carnefice" volta a promuovere empatia, indulgenza e condivisione, pur al cospetto, ovviamente, di un "cammino complesso"⁵⁰.

La prospettiva entro la quale ci si muove, quindi, diviene non solamente quella (per vero, riduttiva) di intendere il ricorso alla giustizia riparativa alla stregua di mero rimedio volto ad «attenuare, affievolire ed, in talune ipotesi, finanche annullare completamente le conseguenze lesive discendenti dalla commissione del fatto di reato attraverso comportamenti variamente riconducibili ad una

⁴⁷ Ivi. Sul punto, v. anche M.A. FODDAI, *Responsabilità e giustizia riparativa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2016, 04, 1709 ss.; G. Mannozi, *La giustizia*, cit., 91.

⁴⁸ «Trattasi, dunque, di un paradigma di giustizia alternativo sia a quello c.d. classico, basato sul concetto retributivo della risposta sanzionatoria sia a quello c.d. moderno, fondato sulla funzione rieducativa della pena e sulla risocializzazione del condannato, ambedue modelli unicamente incentrati sulla persona del reo e sul suo rapporto con lo Stato». Così S. PAOLETTI, *Giustizia riparativa: uno strumento per la tutela sostanziale della vittima*, in *Cass. pen.*, 2017, 04, 1733.

⁴⁹ Sul punto, in merito alla disciplina di matrice eurounitaria concernente gli strumenti di protezione della vittima di reato, v. C. AMALFITANO, *La vittima vulnerabile nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, in *Riv. it. med. leg.*, 2018, 2, 523 ss.; P. SECHI, *Vittime di reato e processo penale: il contesto sovranazionale (Parte I)*, in *Cass. pen.*, 2017, 02, 850 ss.; ID., *Vittime di reato e processo penale: il contesto sovranazionale (Parte II)*, in *Cass. pen.*, 2017, 03, 1236 ss.; E. COLOMBO, *Le novità del d.lg. n. 212/2015: primi rilievi*, in *Cass. pen.*, 2016, 05, 2214 ss.; D. FERRANTI, *Brevi riflessioni sulla vittima del reato, in vista del recepimento della direttiva 2012/29/UE*, in *Cass. pen.*, 2015, 10, 3415 ss.; E.M. CATALANO, *La tutela della vittima nella direttiva 2012/29 UE e nella giurisprudenza delle corti europee*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2014, 04, 1789 ss. Per una disamina del complesso di tutele da apprestare in favore delle vittime di reati alla luce della giurisprudenza dei tribunali internazionali, v., *ex plurimis*: F. TRAPELLA, *Dal genocidio al ginocidio. Spunti per una riflessione sulla tutela della vittima secondo i tribunali penali internazionali*, in *Cass. pen.*, 2017, 11, 4211 ss.

⁵⁰ In tema, v. G. BERTAGNA, *Comprendersi nell'ascolto. Narrazione e narrazioni in un itinerario di giustizia riparativa*, in *Psicoterapia e Scienze Umane*, 2017, 51, 61 ss.

resipiscenza del reo», bensì in termini di perseguimento di una funzione di tipo “conciliativo”⁵¹ «nella quale da una ricomposizione del conflitto sociale, “aperto” fra i consociati dalla stessa commissione dell'illecito penale, possa schiudersi successivamente un eventuale accordo fra i soggetti coinvolti dall'episodio criminoso sulla possibile *restitutio in integrum* delle espressioni praticabili di tutela dei beni offesi dalla commissione dell'illecito»⁵².

Ciò, perfino in vista dell'obiettivo di promuovere il perdono, i cui tratti caratteristici peculiari divengono «la rinuncia alla ritorsione del male e l'interesse per un futuro non più segnato dal male in chi, pure, lo abbia commesso»⁵³.

Accanto ad una siffatta “relazione primaria”, intercorrente tra reo e persona offesa, si sviluppa, altresì, come già si è avuto modo di rilevare in precedenza, il coinvolgimento della comunità politica e sociale di riferimento, non certo, ovviamente, a fini di “giustizia sommaria”, bensì allo scopo di impedire che essa diventi “terzo dimenticato, ma giudice inesorabile”⁵⁴ e di salvaguardare, per tale via, interessi collettivi, anch'essi sovente vilipesi da illeciti che, seppur in prima battuta capaci di pregiudicare beni giuridici riferibili ai singoli, ben possono essere contraddistinti da una carica offensiva di più ampio respiro, investendo valori propri dell'intera società civile.

Va da sé che, ancorché il modello di giustizia riparativa tendenzialmente persegua il fine di operare prima del (ovvero in alternativa al) processo penale⁵⁵, costituendo un valido strumento di deflazione procedurale, non è certo da escludere l'utilizzo delle medesime modalità di “incontro” tra “vittima e carnefice” anche in sede di

⁵¹ Per una disamina dei concetti di riparazione, conciliazione, mediazione, *alternative dispute resolutions* e rieducazione, tra di loro affini, ma non completamente sovrapponibili, v. D. BALDUZZI, *Democrazia deliberativa, mediazione e giustizia riparativa: scenari di un incontro possibile*, in G. BALDUZZI, D. SERVETTI (cur.), *Voglia di democrazia*, Novara, 2017, 131 ss.

⁵² Così E. MEZZETTI, *Prove tecniche del legislatore su una rivisitazione del rapporto autore/vittima in funzione riparatoria o conciliativa*, in *Cass. pen.*, 2016, 09, 3094.

⁵³ Così L. EUSEBI, *Pena e perdono*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2019, 3, 1137.

⁵⁴ Cfr. D. BALDUZZI, *Democrazia deliberativa*, cit., 145.

⁵⁵ Per una disamina del tema della mediazione penale come alternativa al processo e luogo d'incontro tra reo e vittima, v. F. TRAPPELLA, F. BARDELLE, *Il protocollo Rodigino sulla messa alla prova per maggiorenne*, in *Cass. pen.*, 2015, 09, 3345 ss.

esecuzione penale, ovviamente non solo in chiave riparativa, appunto, ma anche rieducativa e risocializzante.

Per vero, in consimili ipotesi, al di là della mera repressione criminale, il ricorso alle tecniche di mediazione proprie della giustizia riparativa ben potrebbe se non, in molti casi, eliminare il fatto commesso (e le sue conseguenze dirette ed immediate), quantomeno contribuire a trasformarne gli effetti ed il significato⁵⁶.

In una siffatta prospettiva, il ricorso alle metodiche proprie della giustizia riparativa assurge, quindi, a strumento ideale per consentire l'equo ristoro dell'offesa subita⁵⁷, in uno con l'attivazione di un percorso di sincera resipiscenza che presupponga piena consapevolezza del disvalore delle condotte tenute, ovviamente a patto che vi sia una reale volontà di accedere ad iniziative sorrette da marcati intenti rieducativi e risocializzanti.

Si tratta, cioè, di abbandonare la stringente logica afflittiva del contrappasso⁵⁸, in vista del perseguimento di finalità riconciliative⁵⁹, in nome del binomio riparazione/rieducazione, ovvero di "rieducazione attraverso riparazione" (sia pure senza dimenticare che gli obiettivi della riparazione non si esauriscono nella "sola" rieducazione dell'autore del reato)⁶⁰, mediante la valorizzazione di sanzioni alternative alla classica privazione della libertà⁶¹, consistenti, ad esempio, nel prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per scopi sociali o di pubblica utilità⁶².

⁵⁶ Cfr. D. PULITANÒ, *Sulla pena. Fra teoria, principi e politica*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2016, 02, 641 ss.; M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disegualità che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa*, Bologna, 2015, 142.

⁵⁷ Circa il tema della riparazione «come pena, senza pena, nella pena e con la pena», v. G.P. DEMURO, *L'estinzione del reato mediante riparazione: tra aporie concettuali e applicative*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2019, 1, 437 ss.

⁵⁸ Cfr. L. STORTONI, *Le nuove norme contro l'intolleranza: legge o proclama?*, in *Crit. dir.*, 1994, 18.

⁵⁹ Cfr. D. CARCANO, *Giustizia riparativa con uno sguardo alla nuova disciplina delle "condotte riparatorie"*, in *Cass. pen.*, 2018, 12, 4038.

⁶⁰ Cfr. E. DOLCINI, *La rieducazione: dalla realtà ai percorsi possibili*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018, 3, 1690 ss.

⁶¹ Sul punto, per una disamina in chiave comparata, v. A. BERNARDI, *L'evoluzione in Europa delle alternative alla pena detentiva tra comparazione e impulsi sovranazionali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2016, 01, 51 ss.

⁶² Ciò, in special modo, laddove la condotta criminosa perpetrata sia destinata, come, ad esempio, con riferimento ai delitti sorretti da intenti discriminatori, a refluire non solamente in

Si attiva, in questa direzione, un percorso strutturato che ben può vedere partecipi e coinvolti sia gli enti pubblici territoriali ed il terzo settore⁶³, sia le istituzioni culturali, a livello scolastico⁶⁴ e/o universitario⁶⁵, agevolando una consapevole sensibilizzazione sui temi della solidarietà, della tolleranza e delle modalità positive di gestione dei conflitti⁶⁶ ed implementando le occasioni di incontro e confronto⁶⁷.

In ciò, si staglia, *inter alia*, il “diritto/dovere” all’istruzione declinato in favore dei detenuti, non limitato, in verità, alla semplice acquisizione di nuove conoscenze e competenze, bensì esteso all’accesso a contenuti formativi e culturali sorretti da incisivi obiettivi di condivisione delle regole di convivenza civile, strumento

capo alla vittima principale designata, bensì si rivolga, più in generale, nei riguardi dei valori fondanti una comunità democratica. Così, in ipotesi, «sceso in campo, il diritto penale non può reagire al discorso d'odio con sanzioni de-socializzanti, proprio quando il colpevole necessita di un contatto più ravvicinato con la dimensione socio-culturale da lui avversata: il lavoro di pubblica utilità indirizzato alle comunità rappresentative dei gruppi offesi dalle condotte discriminatorie, in uno con momenti educativi appositamente programmati durante la fase dell'esecuzione, pare essere soluzione appropriata». Così e per un approfondimento, v. G. PUGLISI, *La parola acuminata. Contributo allo studio dei delitti contro l'eguaglianza, tra aporie strutturali e alternative alla pena detentiva*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018, 03, 1355.

⁶³ Si pensi, ad esempio, all’esperienza maturata all’interno della Casa di Reclusione di Tempio Pausania volta a promuovere attività trattamentali (formazione scolastica, attività culturali, lavoro, sport) la cui attivazione - resa in favore di detenuti provenienti da regioni differenti e consapevoli, a causa della gravità dei reati commessi, di avere poche e limitate possibilità di accedere ai benefici premiali ed alle misure alternative - non poteva prescindere dall’indispensabile “contributo del territorio”; ciò, presupponendo «che il carcere si presentasse alla città e da luogo percepito come oscuro, misterioso e pericoloso, diventasse luogo conosciuto, accessibile e risorsa del territorio». Sul punto, v. C. CIAVARELLA, *L’esperienza della Casa di Reclusione di Tempio Pausania per la costruzione di un modello trattamentale riparativo*, in *Minorigiustizia*, 2016, 1, 168 ss. In tema, v. anche P. PATRIZI, G. L. LEPRI, E. LODI, B. DIGHERA, *Comunità territoriali riparative e relazionali: dall’inclusione al benessere*, in *Minorigiustizia*, 2016, 1, 81 ss.

⁶⁴ Cfr., *ex multis*: A. SBRACCIA, F. VIANELLO, *La giustizia, la pena, il carcere. L’esperienza di Ristretti Orizzonti con le scuole*, in *Minorigiustizia*, 2014, 2, 245 ss.

⁶⁵ Sottolinea l’importanza di promuovere processi di insegnamento ed apprendimento delle tecniche di giustizia riparativa nell’ambito dei percorsi di formazione universitaria G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Le tre sfide della giustizia riparativa: normativa, prassi e formazione*, in *Minorigiustizia*, 2016, 1, 155 ss.

⁶⁶ Si pensi, ad esempio, all’esperienza maturata in diversi Paesi ove, in chiave preventiva e riparativa, la gestione dei conflitti investe, prima ancora dell’applicazione della sanzione (non solo) penale, l’ambito scolastico ed educativo in genere. In tema, v. T. WACHTEL, *A Restorative Practices Perspective: Governance and Authority*, in *Minorigiustizia*, 2016, 1, 49 ss.; B. HOPKINS, M. GELLIN, *Restorative Approaches in Educational Settings*, in *Minorigiustizia*, 2016, 1, 66 ss.; N. RICHARDSON, *Leeds: Towards a Restorative City*, in *Minorigiustizia*, 2016, 1, 74 ss.

⁶⁷ Cfr. E. MILITELLO, *Giustizia riparativa*, cit., 1706 ss.

principio mediante il quale perseguire concretamente reali finalità (ri)educative della pena consentendo a coloro che desiderino intraprendere un percorso di resipiscenza di fruire di un diritto (davvero) fondamentale che diviene, peraltro, al contempo, anche l'espressione di un basilare interesse generale.

3. L'apprendimento significativo dei fondamenti culturali del "vivere civile" in funzione rieducativa e risocializzante del reo

Comunemente, si è soliti sostenere che lo sviluppo delle qualità morali e civili dell'individuo, la promozione della sua capacità di analisi critica della realtà e, più in generale, il processo di formazione e maturazione della persona in rapporto al contesto storico e sociale radicato in un dato momento, passino attraverso un modello di istruzione (ed educazione) che consente di incentivare non solo l'acquisizione di nuove competenze, ma, al contempo, anche il rafforzamento degli attributi intellettuali, etici e spirituali dei discenti⁶⁸.

Per tale via, il percorso di formazione ed apprendimento si arricchisce quotidianamente di un bagaglio assiologico sempre più fecondo; esso simboleggia, a sua volta, il terreno fertile ove coltivare la consapevolezza della qualità di essere umano, portatore, per definizione, di diritti inalienabili, in uno con i doveri inderogabili, contraltare indefettibile dei primi⁶⁹.

In tal senso, è stato sottolineato, «civiltà vera e propria non vi può essere se non con il concorso cosciente ed illuminato di tutti i cittadini»⁷⁰.

Peraltro, «la promozione della cultura non va intesa solo alla stregua di un'insopprimibile aspirazione alla conoscenza e di un irrinunciabile fattore di emancipazione degli individui e della società nel suo complesso: essa rappresenta una preziosa risorsa ed un alimento dei regimi democratici i quali di una

⁶⁸ In tal senso v. N. DANIELE, *La pubblica istruzione*, Milano, 1986, 782; D. BONAMORE, *L'istruzione educazione diritto essenziale e status permanente dell'individuo*, *Dir. famiglia*, 1995, 01, 1594.

⁶⁹ In tema di pretesa universalistica dei diritti sociali entro cui ricomprendere, a pieno titolo, il diritto all'istruzione, v. A. MORELLI, *Il carattere inclusivo dei diritti sociali e i paradossi della solidarietà orizzontale*, in E. CAVASINO, G. SCALA, G. VERDE, (a cura di), *I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza*, Napoli, 2013, 441 ss.

⁷⁰ Così N. DANIELE, *La pubblica istruzione*, cit., 784; ID, *Istituzioni di diritto scolastico*, Milano, 1981, 247.

consapevole, meditata e critica lettura del reale non possono e non devono fare a meno»⁷¹.

Di conseguenza, riconoscere effettività al diritto all'istruzione costituisce, in ossequio al principio di solidarietà che anima lo Stato-ordinamento, un imperativo categorico morale in seno ad una società (che ama e suole definirsi) evoluta.

Ciò, nell'ottica di un modello di insegnamento proteso verso la promozione della cultura, intesa quale valore essenziale per il progresso sociale di una comunità politica⁷².

Detta prospettiva ben può essere destinata a valere non solo, in via ordinaria, con riferimento ad ogni ordine e grado della scuola pubblica (e privata, parificata), bensì, per certi versi, *a fortiori*, anche all'interno degli istituti penitenziari divenendo l'apprendimento e la condivisione dei fondamenti culturali ed educativi del vivere civile uno strumento indispensabile al fine di contrastare l'abbruttimento della società già a partire da primordiali forme di manifestazione di faziosità ed intolleranza⁷³.

Così, non si tratta di declinare in favore dei detenuti il "semplice" diritto all'istruzione, bensì di compiere un ulteriore sforzo, culturale ed educativo.

In verità, pur essendo numerose e assolutamente meritorie le molteplici iniziative volte a promuovere il diritto allo studio con riguardo a tutti i diversi livelli di istruzione⁷⁴ (ivi compreso quello universitario)⁷⁵, una reale emancipazione dal

⁷¹ Così G. FONTANA, *La libertà di insegnamento*, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI, (a cura di), *Le dimensioni costituzionali dell'istruzione*, Napoli, 2019, 100.

⁷² Per un'impostazione volta rilevare come la cultura non sia un fine di Stato, dovendo esso semplicemente limitarsi a promuoverla, v. U. POTOTSCHNIG, *Insegnamento, istruzione, scuola*, in *Giur. cost.*, 1962, 376 ss.

⁷³ Per un approccio volto a rilevare i tratti differenziali intercorrenti tra il tradizionale concetto di istruzione, avente come scopo la trasmissione dei saperi, e quello di educazione, indirizzata verso "l'acculturamento del cuore", v. G. GIULIANI, *Istruzione ed educazione a scuola*, Phasar Edizioni, 2020.

⁷⁴ In tema, v., *ex plurimis*: A.M. CITRIGNO, *Prime note sul diritto allo studio dei detenuti*, in *Dirittifondamentali.it*, 2023, 11, 444 ss.

⁷⁵ Cfr. F. PRINA, *L'impegno delle Università nelle istituzioni penitenziarie: diritto dei detenuti agli studi universitari, ricerca e terza missione*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2020, 1, 209 ss.; V. FRISO, L. DECEMBROTTO (cur.), *Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità*, Milano, 2018; A. BORGHINI, G. PASTORE, P. TANCORRE, *Il Polo Universitario Penitenziario di Pisa: esperienza e opportunità formativa*, in *Biblioteca Teatrale*, 2014, n. 111-112, 185 ss.

giogo di uno stile (*rectius*: stereotipo) di vita contraddistinto da disvalori - che spesso caratterizza il vissuto degli individui ristretti entro le mura carcerarie - passa attraverso la configurazione dell'accesso a contenuti culturali, formativi ed educativi, apprezzato alla stregua di valore costituzionale primario⁷⁶, incentrato sull'apertura al dialogo (anche interculturale), al confronto, alla gestione dei conflitti e capace di assurgere a reale ed efficace fattore di crescita civile⁷⁷.

In ciò, matura l'esigenza della riscoperta di valori condivisi in uno con «l'identificazione dei diritti culturali come profilo essenziale dei diritti fondamentali dell'uomo e la conseguente possibilità di garantire il pluralismo ideologico-culturale attraverso gli strumenti e le tecniche proprie dei diritti fondamentali»⁷⁸.

La finalità perseguita si traduce, in questa direzione, nell'assimilazione, da parte di chi, in passato, "abbia commesso errori", di strumenti culturali che permettano un definitivo affrancamento da convincimenti, bisogni materiali e disperazione che, sovente, condizionano le scelte compiute, in uno con l'affermazione di una novella, insopprimibile esigenza di riscatto sociale.

Per tale via, l'istruzione diviene «il tramite essenziale per la costruzione del legame tra l'individuo e la società in tutte le sue dimensioni ed assume pertanto una rilevanza centrale nella promozione e tutela dei diritti umani»⁷⁹.

Si dimostra indispensabile, quindi, valorizzare un modello d'istruzione ed un sistema educativo volti ad implementare un percorso di apprendimento significativo che, lungi dal limitarsi a trasmettere (*rectius*: impartire) nozioni, sappia infondere maggiore consapevolezza circa la consistenza del patrimonio assiologico

⁷⁶ Sul punto v. A. POGGI, *Per un «diverso» Stato sociale. La parabola del diritto all'istruzione nel nostro Paese*, Bologna, 2019, 235 ss.; A. D'ATENA, *Lezioni di diritto costituzionale*, Torino, 2001, 115; S. CARBONARO, *Elementi di legislazione scolastica*, Firenze, 1972, 28,

⁷⁷ Invero, per una lettura critica sul tema del diritto all'istruzione in carcere che pone in luce le lacune normative e le prassi problematiche che, di fatto, comprimono l'effettività dello stesso, non soltanto nella sua astratta configurazione, ma anche nella sua manifestazione dinamica, v. A. MARATEA, *Il diritto all'istruzione in carcere tra (in)effettività e prassi problematiche: uno sguardo all'istruzione universitaria nelle carceri per adulti e secondaria negli istituti penali per minorenni*, in *Osservatorio Aic*, 2023, 3, 79 ss.

⁷⁸ Così P. CARROZZA, *Nazione* (voce), in *Dig. Disc. Pubbl.*, X vol., Torino, 1995, 150.

⁷⁹ Così, S. MARCHISIO, *Diritto all'istruzione e integrazione dei rifugiati*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2018, 267.

su cui si incentra un idealtipo di società (sempre più) rispettosa della dignità della persona⁸⁰.

Così, il diritto all'istruzione, il cui fine ultimo è «coltivare l'umanità»⁸¹, diviene strumento indispensabile non solo per conoscere⁸², ma parimenti «necessario per conoscersi e persino riconoscersi - in seno alla propria - dimensione storica, geografica, culturale, esistenziale»⁸³.

Detti intendimenti maturano in seno ad un sistema di promozione del sapere dinamico e proattivo, costantemente implementato grazie ad una continua interlocuzione con la circostante realtà politica, economica e sociale di modo da consentire «di esprimere bisogni, legami e interessi dei e tra i suoi protagonisti»⁸⁴.

L'acquisizione di sempre maggiori conoscenze va apprezzata, di conseguenza, non in vista della mera "certificazione" delle competenze acquisite, bensì nella prospettiva di ricondurre all'insegnamento (*in primis*, dei diritti fondamentali, dei doveri inderogabili e dei fondamenti culturali ed educativi del vivere civile) un profondo significato pedagogico ed orientativo della condotta di ciascun membro di una comunità (finalmente) culturalmente evoluta e consapevole della superiorità etica e morale (oltre che giuridica) delle libertà faticosamente conquistate nel corso della storia.

Il diritto all'istruzione (e all'educazione) produce, in tal senso, un effetto moltiplicatore «giacché, se effettivamente garantito, presuppone un'elevazione

⁸⁰ Cfr. G. M. FLICK, *Dignità umana e tutela dei soggetti deboli: una riflessione problematica*, in E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli, 2008, 56.

⁸¹ Così S. VANNUCCINI, *La "justiciabilidad" del diritto all'istruzione dinanzi alla corte interamericana dei diritti dell'uomo*, in *Federalismi*, 2013, 3, 2.

⁸² Sulla effettiva consistenza del diritto allo studio, libertà fondamentale della persona, meritevole di tutela a norma dell'art. 2 Cost. e riconosciuta, formalmente e sostanzialmente, ex artt. 3, 33 e 34 cost., v., *ex multis*: M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Studio (diritto allo)*, in *Enc. Dir.*, Roma, 1993, XXX vol., 1 ss.; S. VALITUTTI, *Il diritto allo studio*, Roma, 1977, 55 ss.; S. CASSESE, *La scuola: ideali costituenti e norme costituzionali*, in *Giur. cost.*, 1974, 3614 ss.; V. ATRIPALDI, *Diritto allo studio*, Napoli, 1974, 13 ss..

⁸³ Così M. BENVENUTI, *"La scuola è aperta a tutti"? Potenzialità e limiti del diritto all'istruzione tra ordinamento statale e ordinamento sovranazionale*, in *Federalismi*, 2018, 4, 103.

⁸⁴ Così M. BENVENUTI, *"La scuola è aperta a tutti"?*, cit., 113.

nella qualità del godimento degli altri diritti; al contrario, se negato o violato, li compromette»⁸⁵.

In quest'ottica, «il diritto all'istruzione possiede un significato etico preciso, racchiuso nell'interesse superiore dell'educando: è il diritto ad un'istruzione di qualità etico-giuridica del diritto dell'essere umano, che sia conforme al diritto internazionale dell'istruzione, tradotto in principi di diritto pedagogico da cui derivano i diritti dell'educando»⁸⁶.

Sostenere lo sviluppo della cultura, intesa alla stregua di strumento che consenta di ampliare i propri (sempre troppo ristretti) orizzonti nella prospettiva della ricerca di punti di comunione con l'altro, impedendo che la "diversità" costituisca un ostacolo ed elevandola, al contrario, a fonte di arricchimento valoriale, rappresenta un fine da perseguire (anche e soprattutto) grazie all'affermazione di una visione delle relazioni umane incentrata sul riconoscimento della dignità dell'individuo in quanto tale, al di là di ogni possibile barriera ideologica.

Non si tratta, però, semplicemente, di "inculcare" un apprendimento mnemonico, ma di procedere ad una delicata opera di partecipata meditazione circa il significato più profondo degli ideali consacrati in seno ad una comunità rispettosa della dignità dell'essere umano.

L'accettazione di comuni valori culturali ed ideali, condivisi ed apprezzati grazie alla progressiva crescita, morale e spirituale, di ciascuno mediante la frequenza dei percorsi di istruzione modellati in seno ad un sistema educativo che sappia infondere il convincimento ed il senso di appartenenza ad una sola collettività, si basa, in verità, sull'idea di ritenere la Costituzione espressione di un *pactum societatis*, peraltro intriso di significati etici ed educativi⁸⁷.

Ciò consente di ridurre a sintesi ed unità «un cammino pieno di contraddizioni e di travagli, ma anche di idee-forza e di processi volti ad affermare e tradurre nella realtà, in un mondo spesso assai distante da essi, valori essenziali che fondano la

⁸⁵ Così S. VANNUCCINI, *La "justiciabilidad"*, cit., 3.

⁸⁶ *Ibidem*, 2.

⁸⁷ Cfr. G. LANEVE, *La scuola per la Costituzione e la Costituzione per la scuola: qualche riflessione sulla formazione degli insegnanti*, in *Federalismi*, 2014, 13, 9 ss.

convivenza civile: eguaglianza degli esseri umani, diritti inviolabili della persona, “giusta autorità” dei governi fondata sul consenso»⁸⁸.

In tal contesto, il senso più profondo del processo di “educazione ai diritti fondamentali e ai doveri (inderogabili) di solidarietà” si rinviene nel contribuire a divulgare (e consolidare) la più intima consistenza dei principi democratici di un assetto politico/costituzionale improntato alla promozione dei diritti di libertà e permette di rinnovarne costantemente la forza grazie all’apporto consapevole e partecipe di ciascuno.

Si tratta, in definitiva, di permettere che ciascun individuo liberamente e (finalmente) consapevolmente orienti la propria condotta nella direzione di soddisfare (o meno) l’adempimento dei doveri (di solidarietà) inderogabili, contraltare indefettibile delle posizioni di libertà (anche e soprattutto) fondamentali, il cui adempimento viene richiesto in seno ad una società progredita⁸⁹.

In questa direzione, il primo vero diritto inviolabile delle persone soggette ad un regime restrittivo della libertà personale si rinviene proprio nel poter usufruire dell’occasione per “scegliere diversamente”⁹⁰ rispetto a quanto accaduto in passato nel corso del proprio, precedente vissuto⁹¹.

⁸⁸ Così V. ONIDA, *Costituzione, valori sociali comuni, scuola*, in *www.rivistaaic.it*, 2, consultato il 23.01.2025.

⁸⁹ Auspica l’idea di ripercorrere il lungo e tortuoso cammino intrapreso, nel corso dei secoli, nella direzione dell’affermazione e della promozione del valore della solidarietà tra i popoli in vista di una sua riscoperta ed attualizzazione, F. D. BUSNELLI, *Il principio di solidarietà e «l’attesa della povera gente»*, oggi, in *Pers. e mercato.*, 2013, 02, 101 ss.

⁹⁰ Accompagnati, ovviamente, in questo percorso da figure professionali che sappiano adeguatamente orientare ed indirizzare alla luce di specifiche competenze educative e pedagogiche. Sul punto, v. G. TORRENTE, *Il ruolo dell’educatore penitenziario nel processo di criminalizzazione. Osservazioni da una ricerca sul campo*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, 1-2, 137 ss.; A. ROSCIOLI, *L’operatività dell’educatore in carcere: il punto della situazione penitenziaria*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2003, 2, 291 ss. Per una prospettiva comparata v. J. BRAGGINS, J. TALBOT, *Wings of Learning: The Role of the Prison Officer in supporting Prisoner Education*, London, 2004.

⁹¹ Sottolinea il ruolo decisivo giocato dalla condivisione di contenuti culturali nella prospettiva della rieducazione e del reinserimento sociale dei detenuti C. CANTONE, *La cultura in carcere in Italia*, in *Economia della Cultura*, 2013, 4, 423 ss. Per un focus dedicato, sul punto, alla giustizia minorile v. P. PAZÉ, *Ripensare le misure penali come aiuto a percorsi di cambiamento*, in *Minorigiustizia*, 2013, 1, 7 ss.; S. NOSENGO, *La scuola come sede privilegiata di educazione e (ri)educazione*, in *Minorigiustizia*, 2013, 1, 81 ss.; C. LOSANA, *Le misure penali e i loro contenuti*

Un diritto che, in verità, assume esso stesso le vesti di dovere se declinato nella sua proiezione finalistica di matrice rieducativa e risocializzante.

Del resto, ormai da tempo, pacifico è il convincimento secondo il quale «il più sicuro ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l'educazione»⁹².

Peraltro, in assenza di una reale volontà di resipiscenza, frutto del sincero desiderio di compiere un percorso davvero rieducativo e risocializzante, al cospetto di “reiterate ribellioni” e permanendo episodi di intollerabile “disaffezione” circa “elementari” regole del “viver civile”, la risposta sanzionatoria dell'ordinamento, non più solamente rieducativa, non può certo attendere.

In consimili occasioni, il ricorso all'incriminazione e la conseguente applicazione della pena divengono non certo espressione del fallimento dei percorsi di affermazione della “cultura della legalità”⁹³, che ben può essere invece radicata in seno alla maggioranza della comunità politica di riferimento, ma assurgono a strumento di difesa dei valori di civiltà faticosamente conquistati nel tempo a caro prezzo, apprezzati, però, non alla stregua di patrimonio assiologico definitivamente acquisito, bensì di principi ed ideali da curare e promuovere

educativi: una proposta di servizio civile, in Minorigiustizia, 2013, 1, 94 ss.; G. LAPI, L'educazione dentro un carcere minorile, in Minorigiustizia, 2013, 1, 171 ss.; S. MORETTI, C. STEFANELLI, Educare in carcere: dal gruppo come minaccia al gruppo come risorsa, in Minorigiustizia, 2013, 1, 187 ss. In generale, v. anche L. DECEMBROTTO, Educare in carcere, Trento, 2024; F. OGGIONNI, L'educazione in carcere, tra principi costituzionali, intenzionalità e dimensioni informali, in Rivista SIPED, 2019, 2, 384 ss.; F. TORLONE (cur.), Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti, Firenze, 2016; T. SAVOIA, L'educazione nel mondo carcerario, in CADMO, 2015, 1, 41 ss. In ciò, un efficace veicolo può, ad esempio, essere rappresentato dal coinvolgimento dei reclusi in attività culturali che li vedano partecipi nella costruzione di azioni propositive che sollecitino curiosità ed impegno; tra queste, spicca certamente l'esperienza del teatro in carcere. In tema, per una compiuta disamina, v. A. TAORMINA, C. VALENTI, Per una storia del teatro carcere in Italia. Reti, contesti e prospettive, in Economia della Cultura, 2013, 4, 441 ss.; L. MILANI, Trattamento o educazione: educare in carcere?, in Minorigiustizia, 2007, 1, 79 ss. Circa, poi, le regole generali poste a disciplina delle modalità di svolgimento di detta azione positiva, v. Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Istituto Superiore di Studi Penitenziari e Coordinamento Nazionale dei Teatri in Carcere, rinvenibile in Economia della Cultura, 2013, 4, 533 ss.

⁹² In tema, v. M. RUOTOLO, *Rileggendo Beccaria, oggi. Brevi riflessioni sui limiti del potere punitivo*, in *Diritto pubblico*, 2014, 2, 679 ss.

⁹³ Circa il tema della crisi in cui verserebbero i valori dell'etica e della legalità nell'attuale contesto sociale e culturale, v. A. DE CICCO, *Etica e legalità. Due valori in crisi di identità sociale e povertà educativa*, Roma, 2018.

quotidianamente, specie al cospetto di ogni potenziale minaccia che ne possa compromettere la più intima consistenza.

Ritornano in auge, per tale via, le tradizionali funzioni della pena: sanzionare, non certo per vendicare, bensì per “rendere giustizia”, da un lato⁹⁴; sterilizzare il pericolo di reiterazione di condotte criminose similari rispetto a quella punita, dall’altro⁹⁵.

⁹⁴ Cfr. G. DI CHIARA, B. C. ALONGI, *Per un nuovo habitus: contesti culturali e itinerari operativi della restorative justice nel «tempo delle giustizie»*, in *Jus*, 2024, 33 ss.

⁹⁵ Cfr. R. BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2016, 1, 96 ss. Circa l'intento di fornire all'assunto “la pena è necessaria” se non una giustificazione, quantomeno una spiegazione, ricercando il paradigma esplicativo dell'ancestrale “bisogno di punire”, v. C.E. PALIERO, *Il sogno di Clitennestra: mitologie della pena - pensieri scettici su modernità e archeologia del punire* in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018, 2, 447 ss.